

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI TECHEDGE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

PREMESSA

In data 26 ottobre 2020, Jupiter Tech Ltd, Jupiter Tech S.r.l., Domenico Restuccia, Equilybra S.p.A., ModaY Bits Consulting SL, Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni, Marco Scotti, Roberto Candido, Francesco Rutigliani, Erika Giannetti, Giorgio Racca, Nunzio Loiudice, Silvano Ucci, Sergio Cipolla, Marco Cambi, Fabrizio Fiocchi e Paolo Fumagalli (di seguito, le “**Parti**”) hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a), b) e d)-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “**TUF**”), avente a oggetto n. 13.690.769 azioni, rappresentative del 53,11% del capitale sociale di Techedge S.p.A. (di seguito, “**Techedge**”), società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 2.577.723,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04113150967, le cui azioni risultano quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il “**Patto Parasociale**”).

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti, ribadendo la piena condivisione della linea strategica adottata da Techedge, hanno inteso contribuire a garantire la continuità nella gestione della Società al fine di perseguire gli obiettivi industriali e strategici indicati nell’attuale piano industriale; anche per tali ragioni, le Parti non intendono aderire all’offerta pubblica di acquisto promossa da Titan BidCo S.p.A. su azioni Techedge.

Sempre in considerazione della comune visione strategica, le Parti hanno inteso definire con la sottoscrizione del Patto Parasociale alcune regole di condivisione e confronto in merito alla *governance* di Techedge ed alla circolazione e gestione delle Azioni Sindacate, nonché valutare congiuntamente l’individuazione di ulteriori modalità per la gestione unitaria delle Azioni Sindacate, se del caso anche attraverso la loro aggregazione, in tutto o in parte, in una società *holding*.

Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), vengono fornite le informazioni essenziali relative alle principali previsioni del Patto Parasociale.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Techedge S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 2.577.723,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04113150967, le cui azioni risultano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”).

2. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E AZIONI CONFERITE NEL PATTO PARASOCIALE

- 1) **Jupiter Tech Ltd**, società di diritto inglese con sede legale in Londra, Rodliffe Accounting Ltd 23 Skyline Village, Limeharbour, E14 9TS, iscritta al *Companies Register* al n. 09631640, società controllata da Domenico Restuccia;
- 2) **Jupiter Tech S.r.l.**, con sede legale in Milano (MI), via Vittor Pisani 20, 20124, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10152340963, società controllata da Domenico Restuccia;
- 3) **Domenico Restuccia**, nato a Messina (ME) il 6/7/1970, C.F. RSTDNC70L16F158B;
- 4) **Equilybra S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), via Arrigo Boito 8, 20121, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09251630969;
- 5) **ModaY Bits Consulting SL**, società di diritto spagnolo con sede legale in Madrid, Avda. De Burgos 9, 28036, iscritta al *Companies Register* al n. B-86574209, società controllata da José Manuel Nieto Navarro, nato il 31 ottobre 1967, CF 05272192V,
- 6) **Pietro Migliavacca**, nato a Varese (VA) il 30/06/1955, C.F. MGLPTR55H30L682W;
- 7) **Massimo Compagnoni**, nato a Broni (PV) il 13/04/1954, C.F. CMPMSM54D13B201Q;
- 8) **Marco Scotti**, nato a Novi Ligure (AL) il 21/12/1968, C.F. SCTMRC68T21F965E;
- 9) **Roberto Candido**, nato a Genova (GE) il 27/03/1968, C.F. CNDRRT68C27D969L;
- 10) **Francesco Rutigliani**, nato a Milano (MI) il 02/11/1968, C.F. RTGFNC68S02F205C;
- 11) **Erika Giannetti**, nata a La Spezia (SP) il 17/08/1972, C.F. GNNRKE72M57E463A;
- 12) **Giorgio Racca**, nato a Milano (MI) il 30/11/1960, C.F. RCCGRG60S30F205L;
- 13) **Nunzio Loiudice**, nato a Altamura (BA) il 25/9/1070, C.F. LDCNNZ70P25A225V;
- 14) **Silvano Ucci**, nato a Lanciano (CH) il 12/08/1967, C.F. CCUSVN67M12E435J;
- 15) **Sergio Cipolla**, nato a Galliate (NO) il 17/12/1980, C.F. CPLSRG80T17D872L;
- 16) **Marco Cambi**, nato a Viareggio (LU) il 20/03/1969, C.F. CMBMRC69C20L833H;
- 17) **Fabrizio Fiocchi**, nato a Roma (RM) il 06/01/1969, C.F. FCCFRZ69A06H501O;
- 18) **Paolo Fumagalli**, nato a Milano il 28/12/1968, C.F. FMGPLA68T28F205K.

Le azioni Techedge conferite nel Patto Parasociale sono tutte le n. 13.690.769 azioni detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, che rappresentano il

53,11% del capitale sociale ordinario e votante di Techedge (di seguito, le “**Azioni Sindacate**”).

Più in particolare, le Parti detengono le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale di Techedge, con pari diritti di voto.

<u>SOCIO</u>	<u>N. AZIONI</u>	<u>% DEL CAPITALE DI TECHEDGE E DEI DIRITTI DI VOTO</u>	<u>% SUL TOTALE DELLE AZIONI SINDACATE</u>
JUPITER TECH LTD	8.070.893	31,31%	58,95%
JUPITER TECH S.R.L.	100.420	0,39%	0,73%
RESTUCCIA Domenico	87.330	0,34%	0,64%
EQUILYBRA S.P.A.	1.265.226	4,91%	9,24%
MODA Y BITS CONSULTING S.L.	466.220	1,81%	3,40%
MIGLIAVACCA Pietro	1.683.920	6,53%	12,30%
COMPAGNONI Massimo	1.240.110	4,81%	9,06%
SCOTTI Marco	140.000	0,54%	1,02%
CANDIDO Roberto	98.000	0,38%	0,71%
RUTIGLIANI Francesco	115.001	0,45%	0,84%
GIANNETTI Erika	51.900	0,20%	0,38%
RACCA Giorgio	100.000	0,39%	0,73%
LOIUDICE Nunzio	50.000	0,19%	0,37%
UCCI Silvano	24.990	0,10%	0,18%
CIPOLLA Sergio	50.000	0,19%	0,37%
CAMBI Marco	68.400	0,27%	0,50%
FIOCCHI Fabrizio	28.359	0,11%	0,21%
FUMAGALLI Paolo	50.000	0,19%	0,37%
TOTALE	13.690.769	53,11%	100,00%

In aggiunta, ai sensi del Patto Parasociale, Domenico Restuccia si è impegnato ad apportare anche ulteriori n. 315.535 azioni Techedge, rappresentative del 1,22% del capitale sociale di Techedge, che – come reso noto al mercato ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti – lo stesso Domenico Restuccia si è impegnato ad acquistare entro il 31 dicembre 2020 ai sensi di un contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 30 settembre 2020.

Per effetto di tale ulteriore apporto, nel Patto Parasociale saranno conferite complessivamente n. 14.006.304, pari al 54,336% del capitale sociale di Techedge.

Si precisa che la sottoscrizione del Patto Parasociale non ha comportato l’insorgenza in capo alle Parti dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Techedge ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 109, comma 2, del TUF dal momento che le Parti detenevano, alla data del 25 ottobre 2019 (i.e. dodici mesi precedenti la data di stipula del Patto Parasociale), una partecipazione complessiva superiore al 50% del capitale sociale di Techedge, e precisamente pari al 51,34% del capitale sociale.

Alla data della presente comunicazione, nessuna delle Parti e dei rispettivi soci esercita individualmente il controllo di diritto su Techedge ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e 93 del TUF.

Le Parti si sono impegnate a mantenere vincolate al Patto Parasociale le Azioni Sindacate, così come le stesse dovessero incrementarsi o ridursi nel termine di durata del Patto Parasociale, e a gestire tali Azioni Sindacate e tutti i diritti sociali ad esse inerenti in conformità alle previsioni contenute nel Patto Parasociale e in piena coerenza con le previsioni dello statuto sociale di Techedge.

3. PRINCIPALI PREVISIONI DEL PATTO PARASOCIALE

3.1 Obblighi di consultazione preventiva

Il Patto Parasociale prevede l’impegno delle Parti a consultarsi prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Techedge, fermo restando che, all’esito della consultazione, ciascuna Parte sarà libera di esercitare il diritto di voto secondo le proprie autonome determinazioni.

Con riferimento ai futuri rinnovi degli organi societari di Techedge, le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto Parasociale, a consultarsi in vista della presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3.2 Impegni di non adesione all’OPA promossa da Titan Bidco S.p.A.

Secondo quanto indicato nel Patto Parasociale le Parti - condividendo pienamente la linea strategica adottata da Techedge e intendendo contribuire a garantire la continuità nella gestione della Società, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nell’attuale piano industriale

- si sono impegnate reciprocamente a non portare in adesione all'offerta pubblica promossa da Titan BidCo S.p.A. su azioni Techedge, come modificata a seguito della comunicazione diffusa al mercato in data 22 ottobre 2020, la totalità delle Azioni Sindacate.

3.3 Disposizioni relative alla circolazione delle Azioni Sindacate

Il Patto Parasociale contiene le seguenti previsioni relative alla circolazione delle Azioni Sindacate, distinguendo fra “**Azionisti Maggiori**” - per tali intendendosi le Parti che detengono azioni della Società in misura superiore al 3% del capitale sociale di Techedge - e “**Altri Azionisti**”, ossia le altre Parti diverse dagli Azionisti Maggiori.

(a) Diritto di prelazione fra Azionisti Maggiori

Il Patto Parasociale prevede che, salvo il caso di trasferimenti in favore di società direttamente o indirettamente interamente controllate, per tutta la durata del Patto Parasociale, gli Azionisti Maggiori non potranno trasferire a terzi diversi da altri Azionisti Maggiori le Azioni Sindacate da ciascuno detenute a fronte di un corrispettivo diverso dal denaro.

Fermo quanto precede, il trasferimento delle Azioni Sindacate, effettuato al di fuori del MTA, da parte di Azionisti Maggiori in favore di terzi diversi da Azionisti Maggiori, o società dagli stessi controllate, è soggetto al diritto di prelazione degli altri Azionisti Maggiori, da esercitarsi pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta da ciascun Azionista Maggiore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli Azionisti Maggiori, ovvero in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione sulla totalità delle Azioni Sindacate oggetto di trasferimento, l'Azionista Maggiore sarà libero di trasferire le Azioni Sindacate al terzo acquirente.

(b) Diritto di prima offerta fra Azionisti Maggiori

Il Patto Parasociale prevede che i trasferimenti sul MTA delle Azioni Sindacate da parte di Azionisti Maggiori è soggetto al diritto di prima offerta degli altri Azionisti Maggiori, i quali, in caso di esercizio di tale diritto, potranno acquistare le Azioni Sindacate offerte, pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta da ciascun Azionista Maggiore, per un corrispettivo pari al minore fra (i) la media aritmetica dei valori di chiusura delle azioni Techedge registrati sul MTA nei 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti la comunicazione di trasferimento e (ii) il valore puntuale di chiusura delle azioni Techedge registrato sul MTA alla data della predetta comunicazione di trasferimento, il tutto salvo diverso accordo raggiunto fra i medesimi Azionisti Maggiori.

In caso di mancato esercizio del diritto di prima offerta da parte degli altri Azionisti Maggiori, ovvero in caso di mancato esercizio del diritto di prima offerta sulla totalità delle Azioni Sindacate oggetto di trasferimento, l'Azionista Maggiore sarà libero di trasferire sul MTA le Azioni Sindacate.

(c) Diritto di prelazione degli Azionisti Maggiori nei confronti degli Altri Azionisti

Il Patto Parasociale prevede che, salvo il caso di trasferimenti in favore di società direttamente o indirettamente interamente controllate, per tutta la durata del Patto Parasociale, gli Altri Azionisti non potranno trasferire a terzi le Azioni Sindacate da ciascuno detenute a fronte di un corrispettivo diverso dal denaro.

Fermo quanto precede, il Patto Parasociale prevede che il trasferimento delle Azioni Sindacate, effettuato al di fuori del MTA, da parte di Altri Azionisti in favore di terzi, sia soggetto al diritto di prelazione degli Azionisti Maggiori, da esercitarsi pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta da ciascun Azionista Maggiore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli Azionisti Maggiori, ovvero in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione sulla totalità delle Azioni Sindacate oggetto di trasferimento, l'Altro Azionista sarà libero di trasferire le Azioni Sindacate al terzo acquirente.

(d) Diritto di prima offerta degli Azionisti Maggiori nei confronti degli Altri Azionisti

Il Patto Parasociale prevede che i trasferimenti sul MTA delle Azioni Sindacate da parte degli Altri Azionisti è soggetto al diritto di prima offerta degli Azionisti Maggiori, i quali, in caso di esercizio di tale diritto, potranno acquistare le Azioni Sindacate offerte, pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta da ciascun Azionista Maggiore, per un corrispettivo pari al minore fra (i) la media aritmetica dei valori di chiusura delle azioni Techedge registrati sul MTA nei 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti la comunicazione di trasferimento e (ii) il valore puntuale di chiusura delle azioni Techedge registrato sul MTA alla data della predetta comunicazione di trasferimento.

In caso di mancato esercizio del diritto di prima offerta da parte degli Azionisti Maggiori, ovvero in caso di mancato esercizio del diritto di prima offerta sulla totalità delle Azioni Sindacate oggetto di trasferimento, l'Altro Azionista sarà libero di trasferire sul MTA le Azioni Sindacate.

3.4 Altre previsioni rilevanti

Per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti si sono obbligate a comunicare reciprocamente, in via preventiva, eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di azioni Techedge, così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni Techedge (ivi incluse le Azioni Sindacate già detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale), anche al fine di poter verificare preventivamente che da tali operazioni non discendano obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi della rilevante disciplina.

Secondo quanto previsto nel Patto Parasociale, le Parti valuteranno congiuntamente - in coerenza con gli obiettivi definiti nel predetto Patto Parasociale – l'individuazione di

ulteriori modalità per la gestione unitaria delle Azioni Sindacate, se del caso anche attraverso la loro aggregazione, in tutto o in parte, in una società *holding*.

4. DURATA

Il Patto Parasociale è entrato in vigore in data 26 ottobre 2020 e avrà efficacia per i successivi 36 (trentasei) mesi.

È previsto un rinnovo tacito del Patto Parasociale per ulteriori 36 (trentasei) mesi se non disdettato da nessuna delle Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

5. DEPOSITO

Il testo integrale del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2020, prot. n. PRA/450735/2020/CMIAUTO.

6. TIPOLOGIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al quinto comma, lett. a), b) e d-*bis*) della citata norma.

7. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

8. PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Milano, 29 ottobre 2020